

(Allegato 3)

**DISCIPLINA DEL RECUPERO DEGLI UNGULATI FERITI****Art 1 (Finalità)**

1. Le presenti disposizioni sono finalizzate alla disciplina del recupero degli ungulati feriti ed al coordinamento del servizio di recupero degli stessi.
2. L'attività di recupero degli ungulati feriti da parte dei conduttori di cani da traccia abilitati mediante appositi corsi ed iscritti nell'Albo Regionale tenuto presso ogni Area Decentrata Agricoltura è parte integrante e sostanziale della conservazione e della gestione delle popolazioni degli ungulati.
3. L'Ambito Territoriale di caccia organizza un "Servizio di recupero di ungulati feriti", costituito dai conduttori e dai relativi cani da traccia, abilitati.
4. L'attività di recupero si configura come servizio volontario espletato a titolo gratuito, finalizzato alla ricerca di ungulati feriti. Per i conduttori potranno essere previste forme di incentivo mediante assegnazione di capi in abbattimento oltre quelli spettanti di diritto nel rispetto di quanto previsto dal presente Discipinare
5. L'attività di recupero è particolarmente indicata anche per:
  - interventi in zone di protezione in cui l'attività venatoria è interdetta;
  - interventi a seguito di sinistri stradali in cui sono coinvolti ungulati.

**Art 2 (Corsi di formazione e abilitazione come conduttore di cane da traccia ed ausiliare)**

1. L'Amministrazione Regionale istituisce e coordina il corso per l'abilitazione dei conduttori di cani da traccia per il recupero degli ungulati feriti, affidandone l'organizzazione agli Ambiti Territoriali di Caccia, definisce il programma didattico, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.). Tali corsi sono tenuti da un Giudice ENCI esperto in prove di lavoro su traccia di sangue e da tecnico esperto in materie faunistiche.
2. La commissione d'esame, nominata dal Direttore della Direzione Regionale Agricoltura Promozione della filiera e della cultura del cibo, Caccia e Pesca è composta dal Dirigente pro-tempore dell'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio o suo delegato, con funzione di presidente, dal Giudice ENCI Esperto, da un tecnico esperto in materie faunistiche nominato dall'Ambito Territoriale di Caccia, svolge le funzioni di segretario un dipendente dell'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio.
3. L'Amministrazione Regionale, su proposta delle Aree Decentrate Agricoltura stabilisce il numero massimo di partecipanti ai corsi in relazione al fabbisogno indicato dagli Ambiti Territoriali di Caccia, rapportato anche al numero di capi previsti nei piani di prelievo e di controllo faunistico.
4. Per l'ammissione al corso sono considerati titoli preferenziali il possesso di un cane da traccia e l'iscrizione all'Albo Regionale dei cacciatori di selezione; le domande non accolte rappresentano titolo preferenziale per la partecipazione ai corsi successivi.
5. Conseguendo l'abilitazione il partecipante al corso che non abbia effettuato un numero di assenze, anche se giustificate, superiore a n. 3 ore e che abbia ricevuto una valutazione positiva da parte della commissione.

**Art 3 (Registro degli ATC dei conduttori di cani da traccia per il recupero degli ungulati feriti)**

1. Presso ogni ATC è istituito il Registro delle UNITA' CINOFILIE di RECUPERO (UCR) binomio costituito dal conduttore e cane per il recupero degli ungulati feriti, di seguito denominato "Registro".
2. L'iscrizione al Registro, avviene su richiesta dell'interessato, che presenta i seguenti documenti:
  - iscrizione all'Albo regionale dei selecontrollori;
  - qualifica di Conduttore di cane da traccia;
  - Libretto di LAVORO ENCI comprovante l'abilitazione del cane;
  - titolare di licenza di porto di fucile per uso caccia e relativa documentazione in corso di validità;
  - non abbia commesso violazioni in materia venatoria nei cinque anni precedenti alla domanda.

3. L'iscrizione al Registro è consentita anche al conduttore che abbia conseguito l'abilitazione al recupero degli ungulati feriti presso altri ATC o Province del Lazio, il cui titolo sia ritenuto equipollente dal Direttore dell'ATC competente territorialmente.
4. La permanenza nel Registro dell'ATC è subordinata all'attività effettivamente prestata. Le UCR che nel corso di ogni anno dalla data di iscrizione nel Registro dell'ATC, non abbiano risposto operativamente, per tre volte e senza giustificato motivo, alle richieste di intervento, verranno cancellate d'ufficio dal suddetto registro ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo dell'ATC.
5. L'ATC provvede annualmente ad inviare alla Regione Lazio - Area Decentrata Agricoltura competente per territorio l'elenco aggiornato delle UCR addette al recupero degli ungulati feriti iscritte al Registro.

#### **Art 4 (Qualifica ausiliare)**

1. Per il recupero degli ungulati feriti è consentito l'impiego di un cane da traccia, iscritto al Libro Italiano delle Origini (L.O.I.) o al Libro Italiano Riconosciuti (L.I.R.) ed appartenere alle seguenti razze: segugio annoveriano, segugio bavarese, bassotto tedesco, soggetti appartenenti ad una delle altre razze che prevedano il lavoro su traccia nel proprio standard.
2. L'abilitazione dell'ausiliare deve essere conseguita con una prova ENCI per cani da traccia (*open* su traccia artificiale o specialistica) con la qualifica minima di MOLTO BUONO. Il rinnovo deve avvenire ogni due anni, fino al compimento del quinto anno di età del cane, attraverso superamento di ulteriore prova ENCI. Il conduttore iscritto al Registro non deve essere necessariamente il proprietario dell'ausiliare che utilizza per la prova di abilitazione ENCI e durante le azioni di recupero ma colui che forma insieme all'ausiliare l'UNITA' CINOFILA DI RECUPERO (UCR).

#### **Art 5 (Autorizzazione al recupero degli ungulati feriti)**

1. Il recupero degli ungulati feriti o le carcasse di quelli morti, è consentito esclusivamente agli iscritti al Registro delle UCR degli ATC di cui al precedente art. 3 muniti di specifica autorizzazione rilasciata dall'ATC.
2. L'autorizzazione di cui al precedente punto è rilasciata dall'ATC, su richiesta del conduttore iscritto al Registro dell'ATC e, deve riportare le generalità del conduttore, il nome, la razza, il numero di iscrizione all'anagrafe canina ed il numero L.O.I. o L.I.R. del cane impiegato.
3. Ai conduttori in possesso dell'autorizzazione è consentito, durante le operazioni di recupero degli ungulati feriti, di utilizzare armi lunghe da fuoco ad anima rigata con o senza ottica di puntamento.
4. L'ATC, provvede annualmente, alla nomina di un coordinatore che ha il compito di garantire il regolare svolgimento delle attività di recupero degli ungulati feriti. Il coordinatore ha il compito di mantenere i contatti con le UCR iscritte al Registro dell'ATC, attivarli in seguito alle chiamate dei capi distretti, organizzare la reperibilità di almeno un conduttore per ogni giornata di caccia, secondo le disponibilità espresse dagli stessi. Il coordinatore ha altresì il compito di contattare prima dell'inizio della stagione venatoria, gli enti gestori delle AA.NN.PP., delle AFV, delle AATV, ZAC per acquisire preventivamente il consenso ad operare in tali territori.

#### **Art 6 (Attività di recupero)**

1. È fatto obbligo al cacciatore che ferisce un ungulato, segnalare immediatamente il fatto al capo distretto il quale attiverà l'incaricato/coordinatore del Comitato di Gestione dell'ATC.
2. L'incaricato/coordinatore del Comitato di Gestione dell'ATC attiverà il conduttore di cane da traccia reperibile fra gli iscritti al registro dell'ATC.
3. Il conduttore, prima delle operazioni di recupero deve farsi consegnare dal cacciatore o da un suo delegato il contrassegno dell'esemplare di ungulato oggetto della ricerca. Al momento del rinvenimento dovrà apporlo sull'animale recuperato, secondo le modalità previste dalla presente deliberazione (allegati 1 e 2).
4. L'UCR durante le operazioni di recupero può in caso di necessità operare anche al di fuori del distretto di gestione o all'interno di aree protette e/o a gestione privata della caccia o poste in divieto di caccia, purché, autorizzato e/o accompagnato da personale di vigilanza venatoria e/o guardia parco. In particolare prima